

La formazione transnazionale in Italia

1. La definizione di formazione transnazionale

La formazione di tipo transnazionale costituisce un fenomeno complesso che ha preso consistenza negli anni Novanta, imponendosi all'attenzione dei valutatori nazionali e internazionali dei titoli accademici di istruzione superiore.

Il "Codice di buone prassi" dell'Unesco/Consiglio d'Europa (Allegato I) per l'erogazione della formazione transnazionale attesta che tale forma d'istruzione include "tutti i tipi di programmi di studio dell'istruzione superiore, oppure serie di corsi di studio, o servizi formativi (inclusa l'istruzione a distanza) in cui gli studenti si trovano in un paese diverso da quello in cui ha sede l'istituzione che rilascia il titolo di studio". Il codice, inoltre, precisa che tali corsi appartengono al sistema formativo di un paese diverso da quello in cui essi vengono offerti oppure possono essere offerti indipendentemente da qualsiasi sistema nazionale.

La formazione transnazionale implica, dunque, il superamento delle frontiere dei sistemi nazionali d'istruzione superiore, potendo funzionare sia all'interno che all'esterno del contesto ufficiale di uno specifico paese.

2. Le forme comunemente riconosciute di formazione transnazionale

Dato il moltiplicarsi delle più svariate iniziative di internazionalizzazione e il proliferare di accordi, rapporti consortili o di *franchising* tra università di paesi differenti - non solo fra atenei ma anche con il coinvolgimento di imprese, agenzie, vari tipi di istituzioni pubbliche e private - la formazione transnazionale si rivela oggi un fenomeno molto complesso, al punto che diversi studi sono stati condotti per chiarirne il quadro generale e le varie tipologie di iniziative cui esso ha dato origine.

Si cercherà, pertanto, di illustrare una panoramica generale delle diverse tipologie di formazione transnazionale esistenti, fornendo alcuni esempi di istituzioni esistenti in Europa e in Italia.

Branch campus (sede distaccata)

Un'istituzione A del paese X apre un *branch campus* (A1) nel paese Y, che offre corsi e titoli a studenti provenienti sia da X che Y che Z (paese terzo). L'accREDITAMENTO o riconoscimento di A (e dei suoi corsi e titoli) nel paese di origine X talvolta viene esteso dalle stesse autorità X anche al *branch campus* (A1) con i relativi corsi e titoli.

Per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite Y o dell'eventuale paese terzo ricevente Z, il *branch campus* A1 e i suoi titoli talvolta non vengono riconosciuti, anche se l'istituzione principale (*main campus*) del paese X e i relativi titoli di norma godono di riconoscimento sia in Y che in Z.

Questa tipologia di formazione transnazionale corrisponde ad alcune istituzioni statunitensi - *universities* o *colleges* - regolarmente accreditate negli Usa, che aprono uno o più *branches* all'estero, Italia inclusa. I *branch campus* funzionano come sedi distaccate e offrono agli studenti i cosiddetti *overseas programs*, che consistono sia in corsi di studio completi di titolo finale sia in corsi disciplinari, cui corrisponde un certo numero di crediti pienamente spendibili nel *main campus* per il conseguimento dei titoli di livello corrispondente. Ne è un esempio la *Boston University* (Boston - Usa): questa università, regolarmente accreditata negli Usa, ha aperto numerosi *branch campuses* in paesi quali Austria, Francia, Italia, Regno Unito e Spagna. Crediti e/o titoli conseguiti presso le sedi distaccate in Europa sono pienamente spendibili negli Usa. Ulteriori esempi di istituzioni estere che hanno aperto loro sedi in Italia sono: *The Johns Hopkins University - The Bologna Center of the Johns Hopkins University*; *Paul H. Nitze School of Advanced International Studies Bologna*; *St. John's University - Rome Campus*, etc.

Franchised institution / programme (istituzione in concessione/rappresentanza)

L'istituzione A del paese X concede a B (la *franchised institution*/istituzione rappresentante) nel paese Y il diritto di offrire propri corsi e titoli a studenti provenienti da X, Y e/o Z.

In molti casi, l'istituzione B fornisce solo una parte del corso di studi, di cui l'istituzione A garantisce il riconoscimento in forma di *transfer credits* (crediti di trasferimento) per il rilascio del titolo finale da parte della stessa A, sempre che i corsi disciplinari attivati da B corrispondano ai criteri concordati previamente. In altri casi, A consente a B anche l'attivazione di corsi di studio completi, con il conseguente rilascio dei corrispondenti titoli finali, validati da A purché nel rispetto delle condizioni indicate nella specifica convenzione di *franchising*.

Per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite Y, l'istituzione B spesso non è riconosciuta nel paese Y, anche se l'istituzione A con i suoi titoli (rilasciati in X) può trovarvi riconoscimento.

Appartengono a questa tipologia varie istituzioni in diversi paesi europei legate da rapporti di concessione/rappresentanza con istituzioni di matrice statunitense o britannica. Talvolta le convenzioni di tipo *franchising* possono coinvolgere anche più di due paesi attraverso il ricorso al processo di *credit transfer* (trasferimento dei crediti): uno studente può conseguire un primo titolo in B e successivamente un titolo di livello superiore nel paese Z, a seguito, ovviamente, della piena validazione in Z del titolo precedente e del completamento degli ulteriori corsi ritenuti necessari. Tali forme di *franchising* vengono anche definite *articulation agreements* (accordi articolati).

Un esempio di *franchising* semplice è il *Singapore Institute of Management* (Singapore - Malesia) in convenzione con la *University of London* (London - UK). Entrambe le istituzioni risultano accreditate dai rispettivi sistemi nazionali.

Un esempio di *franchising* complesso, con un *articulation agreement*, è invece quello che coinvolge la *Akademi Bastad* (Bastad - Svezia), l'*If* (Institut für Tourism und Freizeitwirtschaft - Krems - Austria) e la *Wsu* (Washington State University, Washington - Usa). Gli studenti frequentano due anni a Bastad, si trasferiscono a Krems per un terzo anno di studi, al termine del quale ricevono un titolo di primo livello dall'*If*. Tale diploma consente l'ammissione alla *Wsu*, al quarto anno del corso in *Hotel and Restaurant Administration*. Completato tale anno, gli studenti conseguono il corrispondente *Bachelor's degree*.

International institution (istituzione internazionale)

Si tratta di un'istituzione che offre programmi o titoli cosiddetti internazionali (o europei) che non sono riconducibili ad alcuno specifico sistema nazionale d'istruzione.

L'istituzione internazionale è spesso una *business school* che offre corsi di economia e/o direzione aziendale di tipo misto britannico-statunitense. Queste istituzioni vantano spesso *branch campuses* in parecchi paesi.

Un'altra tipologia di istituzioni internazionali – che presentano sedi distaccate in parecchi paesi del mondo con collegamenti, in modi diversi, con organizzazioni internazionali (sovranzionali o con radici in un paese specifico) - è costituita da quelle che organizzano corsi rivolti esclusivamente a studenti o professionisti provenienti dai paesi in via di sviluppo.

In merito alla valutazione da parte del paese ospite, si evidenzia che l'istituzione internazionale è raramente riconosciuta da Y.

Esempi possono essere considerati alcune *business schools* con sedi in Europa che sono accreditate da una commissione nazionale¹ degli Usa e possono avere accordi di collaborazione con università statunitensi; altre invece conferiscono titoli convalidati da università britanniche.

Quanto alle varie *European Business Schools* (Ebs/ Ebsi/ Ebms, etc.), si può notare che attualmente le loro numerose sedi in Andorra, Belgio, Irlanda, Francia, Germania, Italia, Spagna, etc., di norma

¹ L'accreditamento nazionale in Usa costituisce una forma molto limitata di controllo di qualità, sulla base di pochi e generalissimi principi; i tipi di accreditamento che offrono migliori garanzie nel sistema statunitense sono quello regionale (*regional accreditation*), ad opera di una delle grandi *Regional Boards*, e quello professionale (*professional accreditation*), effettuato dalle competenti organizzazioni che concedono l'autorizzazione all'esercizio delle professioni regolamentate.

non sono accreditate né dai paesi ospiti né da alcun altro stato membro dell'Ue, del Consiglio d'Europa e dell'Unesco-Regione Europa.

Le uniche eccezioni sono rappresentate da tre istituzioni britanniche situate a Londra: la *Ebs London Regent's College*, i cui titoli accademici (*degrees*) sono validati dalla *Open University* (England); la *European Business Management School - Ebms* e la *European Business School International - Ebsi*, entrambe con titoli validati dalla *Southbank University* (England). Tuttavia, gli altri stati europei non riconoscono i titoli rilasciati dalle suddette istituzioni britanniche.

Esempi invece di istituzioni internazionali sorte con l'appoggio di note organizzazioni internazionali sono la *World Maritime University - Wmu* (Malmö - Svezia) che, pur non riconosciuta ufficialmente dalle autorità svedesi, è stata istituita sotto gli auspici della *International Maritime Organization*. Finanziata parzialmente dal *Undp (United Nations Development Program)*, la Wmu organizza corsi in prevalenza per studenti provenienti da paesi in via di sviluppo; la *Scuola Internazionale di Scienze Turistiche-Sist* (Roma - Italia), autorizzata ad operare come centro di formazione dalla *WTO (World Tourism Organization)*, organizza un *Master in Hotel Management*, per il conferimento di un titolo a professionisti provenienti da paesi in via di sviluppo, sotto gli auspici del Ministero italiano degli Affari Esteri, che concede alcune borse di studio.

In Italia, in particolare, vi sono numerose istituzioni che forniscono programmi/titoli di studio internazionali che non si riferiscono ad alcun sistema nazionale di istruzione. Queste ultime possono:

- essere state istituite in Italia sulla base di un accordo tra le autorità italiane competenti e una organizzazione internazionale;
- essere state istituite in Italia sulla base di un accordo governativo tra l'Italia e altri paesi;
- essere *branch campuses* operanti in diversi paesi.

Esempi di queste istituzioni in Italia sono: *EUI, European University Institute* (Firenze); *ICGEB, International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology* (Trieste); *CISM, International Centre for Mechanical Sciences* (Udine); *ICTP, International Centre for Theoretical Physics* (Trieste), etc.

Offshore institution (istituzione "al largo" / indipendente)

In questa categoria rientrano quelle istituzioni che hanno sede in un paese Y, ma sostengono di appartenere al sistema del paese X, senza tuttavia avere in X la propria sede principale.

Tali istituzioni, per quel che concerne la valutazione da parte del paese ospite, sono raramente riconosciute dai singoli paesi che le ospitano.

Alcune di queste istituzioni risultano far riferimento al sistema di istruzione di un singolo stato degli Usa, da cui ricevono la condizione di *approved institutions*², il che consente loro di rilasciare *collegiate degrees* (titoli superiori di livello college); altre, invece, godono, sempre negli Usa, solo di accreditamento nazionale, oppure (ma in numero limitato) sono accreditate da una delle Commissioni Regionali (*Regional Boards*). Nella maggior parte dei casi conferiscono titoli che di fatto non sono validati da alcuno stato europeo.

Ne sono esempi il *Vesalius College* (Belgio), il *College of Tourism & Hotel Management* (Cipro), l'*Mba Institute* (Francia), il *College of Southeastern Europe* (Grecia), il *Franklin College* (Svizzera), *The AUR – American University of Rome* (Italia), *The John Cabot University* (Italia), tutte istituzioni non appartenenti al sistema ufficiale del paese in cui si trovano e non accreditate come proprie dai singoli sistemi a cui dicono di fare riferimento. Come già sottolineato precedentemente, queste istituzioni rilasciano titoli che generalmente non sono riconosciuti dagli stati europei.

Programme articulations (collegamento tra i programmi)

² La condizione di *institution approved o authorized* in Usa è comunque diverso dallo status di *accredited institution*, l'unico accettabile al fine del riconoscimento accademico dei titoli.

Si tratta di accordi interistituzionali in base ai quali due o più istituzioni concordano di definire congiuntamente un corso di studio dal punto di vista dei crediti formativi e del loro trasferimento, in modo che gli studenti iscritti presso un'istituzione possano vedere riconosciuti i propri crediti dall'altra istituzione allo scopo di continuare gli studi ("programmi di gemellaggio", "accordi di cooperazione", etc.). Tali studi possono anche (ma non necessariamente) concludersi con il rilascio di un doppio titolo o di un titolo congiunto. È questo il caso di molti atenei italiani che negli ultimi anni hanno stretto accordi di collaborazione con università di altri paesi per sviluppare congiuntamente corsi di laurea e master, soprattutto con sedi in centro-sud America e in Cina.

Multinational corporate universities (università delle grandi aziende)

Si tratta di corsi che solitamente fanno capo a grandi aziende transnazionali che danno vita a proprie istituzioni di istruzione superiore o a propri corsi di studio, offrendo titoli che non appartengono ad alcun sistema nazionale.

Esempi italiani di *Multinational corporate universities* sono: *The ST University in Catania (STMicroelectronics)* e la *ENI Corporate University*.

Filiations (filiazioni)

Una particolarità italiana, legata al suo patrimonio artistico e culturale, è quella di attrarre studenti stranieri di tutti i livelli (*under- o post-graduate*), desiderosi di approfondire la conoscenza dell'arte, dell'architettura, del design e della cultura italiana. Molti sono gli istituti rivolti a questi studenti; si tratta per lo più di *filiations* appartenenti a istituzioni statunitensi che offrono diverse tipologie di corsi, variabili dalle poche settimane a un intero anno accademico. Generalmente forniscono crediti trasferibili alle istituzioni di origine, senza prevedere il rilascio di diplomi finali.

Esistono tre differenti tipologie di *filiations*: istituti aperti a studenti di qualsiasi università estera, istituti aperti esclusivamente a studenti iscritti all'università di origine e istituti che operano sulla base di accordi multilaterali tra università statunitensi.

Esempi di *filiations* aperte a studenti di qualsiasi università con sede in Italia sono: *Florida State University Florence Program*, *The Harvard University Center for Italian Renaissance Studies*, *Trinity College – Cesare Barbieri Center Rome*, etc.

Esempi di istituzioni, con sede in Italia, aperte esclusivamente a studenti iscritti presso le università statunitensi di origine sono le seguenti: *California State University International Program in Florence*, *New York University in Florence*, *Rhode Island School of Design*, etc.

Esempi di istituzioni, con sedi in Italia, risultanti da accordi multilaterali tra università sono: *The Studio Art Centers International*; *Duke University Center in Rome*, etc.

Distance education (formazione a distanza), virtual universities e università telematiche

Una tipologia separata è la formazione superiore a distanza, che può essere impartita da università istituite esclusivamente a tale scopo o da istituzioni che svolgono più funzioni formative (corsi di studio ordinari, corsi per adulti, tirocini, etc.). In ogni caso, la formazione a distanza, basata sull'utilizzo di tecnologie multimediali, implica il poter prescindere da una sede determinata in un determinato paese.

Non vi è una posizione univoca in merito alla valutazione da parte del paese ospite, ma in linea di massima la formazione a distanza fornita da sistemi differenti da quello nazionale non è riconosciuta automaticamente.

Per orientarsi nell'infinità di organizzazioni che offrono attualmente formazione a distanza occorre in ciascun singolo caso, innanzitutto, individuare con sicurezza il sistema formativo di riferimento per poter verificare se quella specifica istituzione sia ufficialmente considerata come propria dalle competenti autorità del paese cui dice di appartenere. In secondo luogo, si dovrà procedere, come per tutte le tipologie di istituzioni e di titoli, a verificare i requisiti di accesso e di ammissione ai diversi corsi di studio, il tipo di approccio metodologico, il contenuto dei curricula e tutti quegli elementi che consentono di valutarne il livello qualitativo.

Un tipico esempio di questo tipo di istituzione è la nota *Open University* (Milton Keynes - UK), ufficialmente appartenente al sistema di istruzione britannico, che negli anni Novanta ha esteso ad altri paesi europei il proprio raggio di azione (una sede operativa è in Italia a Milano). Essa offre sia titoli di natura professionale che *degrees* con requisiti di ammissione tradizionali, come anche *degrees* con ammissione non tradizionale (per esempio, ammissione a un corso di *bachelor* in base a un titolo secondario professionale conseguito al termine di corsi di *adult education*, invece che in base ai tradizionali A-levels + Gcse). Questa molteplicità e differenziazione dell'offerta formativa è tipica delle istituzioni britanniche di formazione superiore, per cui non costituisce di per sé un elemento negativo. Anche università di chiara fama come Oxford e Cambridge attivano corsi e conferiscono titoli di formazione professionale, corrispondenti nel sistema italiano ai titoli regionali secondari e/o post-secondari; occorre, pertanto, valutare ciascun titolo su base individuale.

Considerati i recenti sviluppi della normativa italiana nell'ambito delle *virtual universities* e della *distance education*, è opportuno soffermarsi su tali categorie di istruzione e sulle loro modalità operative. Infatti, il nostro ordinamento universitario ha introdotto le università telematiche e i corsi di studio a distanza. I criteri, i requisiti e le procedure di accreditamento di tali istituzioni e corsi universitari vengono individuati nel decreto interministeriale del 17 aprile 2003.

Con particolare riferimento alle modalità didattiche, la normativa in questione pone in risalto, quale requisito essenziale per l'accREDITamento, la trasparenza nei confronti dello studente, ovvero l'esistenza di regole certe e piani di studio ben definiti. Tali modalità dovranno essere illustrate all'interno di una carta dei servizi, disponibile *on line* prima dell'inizio dell'attività formativa. Inoltre, l'organizzazione dei corsi dovrà prevedere che il materiale didattico e i servizi offerti siano certificati da un'apposita commissione composta da docenti universitari. Infine, fondamentale è la stipula di un contratto con lo studente che contempli la garanzia dei servizi offerti e del completamento del suo ciclo formativo. In maniera altrettanto dettagliata il decreto descrive le infrastrutture informatiche, di cui dovrà essere dotato un corso a distanza.

Un successivo decreto interministeriale del 15 aprile 2005 ha poi introdotto alcune integrazioni alla normativa, in particolare attribuendo al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario (Cnvsu) il compito di esprimere pareri sulle richieste di accREDITamento dei corsi di studio e degli atenei a distanza.

Tra il 2004 ed il 2007, sono state riconosciute 11 università telematiche.

Volendo riassumere le varie tipologie di formazione transnazionale operanti sul territorio italiano, si può affermare che le principali sono: *branch campuses*, *filiations*, *off-shore institutions*, *multinational corporate universities*, *distance learning and virtual universities*.

Al contrario, le principali tipologie di istituzioni italiane impegnate nella formazione transnazionale e operanti all'estero sono i *branch campuses* (solo per citarne alcune, l'*Università degli Studi di Bari*, l'*Università degli Studi di Bologna*, il *Politecnico di Torino*, l'*Università degli Studi di Ferrara* e l'*Università degli Studi di Roma "La Sapienza"*, che hanno attivato corsi di studio e/o veri e propri *branch campuses*, in partenariato con università locali, in vari paesi dell'America latina o dell'Asia) e le *Università telematiche*.

4. La Normativa italiana

Di seguito sono illustrati in ordine cronologico i principali provvedimenti legislativi che affrontano il tema della formazione transnazionale:

- il *D.P.R. n. 389 del 18 aprile 1994*, in tema di autorizzazione di istituzioni straniere formative e culturali, che semplifica le procedure di autorizzazione delle istituzioni appartenenti alle suddette categorie. Si definiscono due procedure diverse ai fini dell'autorizzazione rispettivamente delle istituzioni di stati membri dell'Unione europea e di istituzioni di paesi extra-comunitari. Il decreto

prevede, inoltre, una regolare supervisione delle istituzioni da parte delle autorità dello stato italiano competenti (Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali).

- la *Legge n. 4 del 14 gennaio 1999* (art. 2, comma 3) e il *Decreto ministeriale del 23 maggio 2000*, relativi all'autorizzazione delle filiazioni di università straniere in Italia, secondo cui queste ultime possono essere autorizzate a condizione che i loro programmi siano offerti soltanto a studenti iscritti presso le rispettive istituzioni d'origine;

- la *Legge n. 148 dell'11 luglio 2002* di ratifica della Convenzione di Lisbona, che, all'art. 4, rimanda ad una futura specifica normativa volta a regolamentare l'accreditamento di istituzioni di formazione transnazionale con sede in Italia;

- sulla base, dunque, di quanto stabilito in tale legge, è stato emanato il *Decreto ministeriale 26 aprile 2004 n. 214*. Questo indica dettagliati criteri e procedure per il riconoscimento dei titoli di studio rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione superiore che operano in Italia;

In particolare, nel decreto viene stabilito che gli istituti richiedenti debbano possedere i seguenti requisiti:

- essere istituti riconosciuti facenti parte del sistema di istruzione superiore del proprio paese ed avere una particolare rilevanza scientifica sul piano internazionale;
- la sede o le sedi ove si svolgono in Italia le attività didattiche devono disporre di adeguate strutture edilizie, strumentali, didattico-scientifiche e adeguati servizi per gli studenti;
- i titoli rilasciati in Italia devono avere nel paese di origine lo stesso valore di quelli rilasciati dagli istituti stranieri di istruzione operanti nel paese di origine;
- i criteri di accesso ai corsi di studio e di verifica della preparazione degli studenti devono essere omologhi a quelli adottati dagli istituti operanti nel paese di origine;
- le attività di insegnamento devono essere impartite da personale docente in possesso di requisiti professionali analoghi a quelli del personale docente degli istituti operanti nel paese di origine.

Il riconoscimento spetta al Ministero dell'Università e della Ricerca, sulla base di un parere espresso dal Comitato nazionale per valutazione del sistema universitario (Cnvsu).

ALLEGATO I

Codice di buone prassi in materia di offerta di formazione transnazionale *adottato dalla Commissione per la Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli di studio in occasione della sua seconda riunione, Riga, 6 giugno 2001*

Preambolo

Le Parti della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio di istruzione superiore nella Regione europea (Convenzione di Lisbona sul riconoscimento),

Consapevoli del rapido sviluppo della formazione transnazionale - caratterizzata da accordi e partenariati tra istituzioni e organizzazioni sulla base dei quali gli studenti si trovano in un paese diverso rispetto a quello dove ha sede l'istituzione che offre l'istruzione - nonché del suo impatto sull'istruzione superiore nel complesso e specificamente in Europa;

Consapevoli, in particolare, delle sfide poste dalle istituzioni e dai programmi di formazione transnazionale che operano al di fuori del contesto di qualsiasi sistema formativo nazionale;

A conoscenza del fatto che l'istruzione superiore transnazionale sta registrando una rapida espansione, principalmente a causa dell'uso crescente delle nuove tecnologie dell'informazione in un contesto di istruzione superiore senza confini;

Convinte che i sistemi nazionali di istruzione superiore sono, e continueranno ad essere, incaricati della conservazione della diversità culturale, sociale, filosofica e religiosa europea pur nel dovere di promuovere diverse forme di cooperazione internazionale e globale;

Attribuendo grande importanza alla qualità accademica dei corsi di studio e dei titoli di laurea rilasciati da istituzioni di istruzione superiore che operano in ambito transnazionale;

Considerando che, indipendentemente dalle procedure adottate per l'istituzione e l'erogazione di servizi formativi, le istituzioni di istruzione superiore dovrebbero adeguarsi agli standard di performance nell'insegnamento e nell'apprendimento richiesti dallo sviluppo della conoscenza e della tecnologia, nonché del mercato del lavoro;

Riconoscendo che facilitare il riconoscimento dei titoli rilasciati tramite accordi transnazionali contribuirà alla promozione tanto della mobilità degli studenti quanto di quella dei corsi di studio tra istituzioni e sistemi di formazione superiore;

Tenendo presente la Convenzione del Consiglio d'Europa/Unesco sul riconoscimento dei titoli di studio riguardanti l'istruzione superiore in Europa, che fornisce un quadro normativo generale per la gestione del riconoscimento accademico;

Tenendo presenti, inoltre, i Codici di buone prassi elaborati da alcuni dei principali erogatori di istruzione, come per esempio:

- il Codice di prassi etiche nell'offerta di istruzione agli studenti internazionali da parte delle università australiane (Comitato dei Rettori Australiani);
- il Codice di buone prassi sul controllo della qualità: offerta formativa derivante da accordi di collaborazione (Agenzia del Regno Unito per il controllo della qualità nell'istruzione superiore);
- i Principi di buone prassi per i programmi formativi destinati a cittadini non Usa;

Consapevoli che tali Codici costituiscono quadri di riferimento secondo la prospettiva delle istituzioni di istruzione superiore di accoglienza e che essi devono essere integrati dalla prospettiva delle istituzioni di accoglienza;

Tenendo altresì presente il *Diploma Supplement* elaborato congiuntamente dalla Commissione europea, dal Consiglio d'Europa e dall'Unesco, volto a fornire informazioni integrative che facilitino la valutazione dei titoli;

Fiduciosi del fatto che i principi e i valori etici debbano accompagnare la cooperazione internazionale e globale tra sistemi ed istituzioni di istruzione superiore;

Consapevoli della necessità di trovare soluzioni condivise ai problemi pratici di riconoscimento dei titoli in Europa e tra gli Stati di questa area e quelli di altre regioni del mondo, in uno spazio sempre più globale di formazione superiore;

Consapevoli della necessità di aggiornare costantemente i meccanismi di attuazione dei principi e delle disposizioni della Convenzione di Lisbona sul riconoscimento, restando così al passo dei nuovi sviluppi in materia di cooperazione in ambito di istruzione superiore;

sono convenute sulla necessità di:

- predisporre un codice di buone prassi in materia di offerta di corsi di studio di istruzione superiore nonché di altri servizi formativi erogati tramite accordi transnazionali;
- approvare una raccomandazione circa le procedure e i criteri per la valutazione dei titoli stranieri, al fine di attuare il codice e facilitare il riconoscimento dei titoli conseguiti sulla base di programmi o corsi di studio transnazionali;
- considerare tali documenti quali strumenti che si integrano e completano reciprocamente.

Sezione I. Terminologia

I termini già definiti nella Convenzione di Lisbona sul riconoscimento non sono stati riportati nuovamente nel presente testo e, ai fini del codice di buone prassi, essi avranno lo stesso significato attribuito nella Convenzione. Qui di seguito è riportato l'elenco di alcuni termini con il rispettivo significato:

Accordi transnazionali

Accordi formativi, giuridici, finanziari o di altro genere comprendenti:

- (a) accordi di collaborazione, quali *franchising*, gemellaggi, titoli congiunti, in base ai quali corsi di studio, oppure parti di un corso di studio, o altri servizi formativi di una istituzione che rilascia il titolo, vengono forniti da un'altra istituzione partner;
- (b) accordi non-collaborativi, come *branch campus*, istituzioni *off-shore*, istituzioni *corporate* o internazionali, in base ai quali corsi di studio, oppure parti di un corso di studio, o altri servizi formativi vengono forniti direttamente da un'istituzione che rilascia titoli.

Agenti

Sono terzi, per esempio, mediatori, facilitatori o reclutatori, che fungono da intermediari tra le istituzioni che rilasciano titoli e le istituzioni che erogano istruzione, ai fini della conclusione di accordi di formazione transnazionale. Solitamente un agente non viene coinvolto nell'offerta dei servizi formativi.

Istituzione che eroga istruzione

Un'istituzione o un'organizzazione che eroga un intero corso di studio o una parte di esso.

Istituzione che rilascia titoli

Un'istituzione di istruzione superiore che rilascia lauree, diplomi, certificati o altri titoli.

Formazione transnazionale

Tutti i tipi di programmi di studio di istruzione superiore, o serie di corsi di studio, o servizi formativi (inclusi quelli di istruzione a distanza) in cui gli studenti si trovano in un paese diverso da quello in cui ha sede l'istituzione che rilascia i titoli. Tali programmi possono appartenere al sistema formativo di uno stato diverso da quello in cui vengono svolti, o possono essere svolti indipendentemente da qualsiasi sistema formativo nazionale.

Partner

Le istituzioni che rilasciano titoli ed erogano istruzione e che sono coinvolte in accordi transnazionali.

Servizi formativi

Qualsiasi corso di studio, o parti di un corso di studio che conducano, a seguito del completamento, ad un titolo. Sono inclusi servizi quali moduli preparatori/introduttivi volti a facilitare l'accesso a un corso di studio, o moduli di formazione che conducono ad una riqualificazione professionale.

Sezione II. Principi

1. Gli accordi transnazionali devono essere elaborati, attuati e monitorati in modo da ampliare l'accesso alla formazione superiore, rispondere pienamente alle esigenze educative degli studenti, contribuire al loro sviluppo cognitivo, culturale, sociale, personale e professionale, nonché essere conformi alla legislazione nazionale in materia di istruzione superiore sia dei paesi di accoglienza sia di quelli di esportazione. Nel caso di accordi di collaborazione, vi dovrebbero essere contratti scritti e legalmente vincolanti, volti a definire diritti e obblighi di tutti i partner.

2. La qualità accademica e gli standard dei programmi di formazione transnazionale devono essere almeno comparabili a quelli dell'istituzione che rilascia il titolo nonché a quelli del paese di accoglienza. Le istituzioni che rilasciano titoli e le istituzioni che erogano istruzione sono totalmente responsabili della garanzia e del controllo della qualità.

Le procedure e le decisioni che riguardano la qualità dei servizi formativi erogati tramite accordi transnazionali dovrebbero essere basati su criteri definiti, trasparenti e aperti alla valutazione.

3. La politica e la *mission* delle istituzioni definite mediante accordi transnazionali, le loro strutture amministrative e formative, nonché le finalità, gli obiettivi e i contenuti dei programmi specifici, dei corsi di studio, nonché degli altri servizi formativi dovrebbero essere pubblicati e resi disponibili su richiesta delle autorità e dei beneficiari appartenenti tanto ai paesi di esportazione quanto a quelli di accoglienza.

4. Le informazioni fornite dall'istituzione che rilascia i titoli, dall'organizzazione che eroga istruzione o dall'agente che si occupa dei potenziali studenti e di chi è iscritto a un corso di studio istituito tramite accordi transnazionali dovrebbero essere adeguate, accurate, coerenti e affidabili. Nel caso in cui un corso di studio sia erogato tramite accordo di collaborazione, la natura dell'accordo e le responsabilità delle parti dovrebbero essere descritte chiaramente. L'istituzione che rilascia il titolo di studio è responsabile e ha l'onere di controllare le informazioni comunicate al pubblico da agenti che operino in suo nome, incluse le dichiarazioni riguardanti il riconoscimento dei titoli nei paesi di origine e altrove.

5. Il personale delle istituzioni o chi insegna nell'ambito dei programmi istituiti tramite accordi transnazionali dev'essere all'altezza dei requisiti in termini di qualifiche, esperienza di insegnamento, ricerca e altre esperienze professionali. L'istituzione che rilascia i titoli deve garantire di essere dotata di strumenti efficaci per la verifica della preparazione del proprio personale docente.

6. Gli accordi relativi alla formazione transnazionale devono promuovere, presso gli studenti e il personale delle istituzioni coinvolte nell'accordo, la consapevolezza e la conoscenza della cultura tanto del paese delle istituzioni che rilasciano i titoli quanto del paese di accoglienza.

7. L'istituzione che rilascia i titoli è responsabile degli agenti o delle istituzioni partner designati ad agire in sua vece. Le istituzioni che si avvalgono di agenti devono stipulare accordi o contratti scritti e legalmente vincolanti con tali soggetti, specificando chiaramente i loro ruoli, le responsabilità, le facoltà delegate nonché le disposizioni relative al controllo, alla risoluzione delle controversie e alla rescissione. Tali accordi o contratti devono essere stipulati soprattutto al fine di preservare i diritti degli studenti.

8. Le istituzioni che rilasciano i titoli sono responsabili del rilascio degli stessi a conclusione dei propri corsi di studio transnazionali. Esse devono fornire informazioni chiare e trasparenti riguardo ai titoli, in particolare avvalendosi del *Diploma Supplement*, facilitando la valutazione delle qualifiche da parte degli organismi di riconoscimento competenti, delle istituzioni di istruzione superiore e dei datori di lavoro. Tali informazioni devono includere la natura, la durata, il carico di lavoro, la sede di svolgimento e la lingua (o le lingue) del corso di studio.

9. L'ammissione di studenti ad un corso di studio, le attività di insegnamento/apprendimento, i requisiti di esame e la valutazione nell'ambito di corsi previsti sulla base di accordi transnazionali, devono essere equivalenti ai programmi corrispondenti della istituzione che rilascia i titoli.

10. Il carico di lavoro accademico nell'ambito dei corsi di studio transnazionali, espresso in crediti, unità, durata degli studi o altro, dev'essere equivalente a quello dei programmi corrispondenti dell'istituzione che rilascia i titoli. Eventuali differenze in questo senso devono essere accompagnate da una chiara dichiarazione che ne spieghi i motivi e le conseguenze sul piano del riconoscimento dei titoli.

11. I titoli rilasciati tramite programmi formativi transnazionali, conformi alle disposizioni del presente codice, devono essere valutati secondo quanto stabilito nella Convenzione di Lisbona sul riconoscimento dei titoli.